

**COMUNE DI SCLAFANI BAGNI
PROVINCIA DI PALERMO**

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI
(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 55 DEL 17/07/2009)

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina criteri, modalità e limiti per l'utilizzo degli automezzi di proprietà o comunque nella disponibilità dell'Ente.
2. Sono tenuti ad osservare le norme del presente regolamento tutti gli Amministratori ed i dipendenti dell'Ente nonché coloro che, sulla base di specifici rapporti (collaborazioni, incarichi, convenzioni) fanno uso dei veicoli dell'Ente.

Articolo 2

Principi

1. L'utilizzo degli automezzi comunali deve essere improntato a principi di razionalizzazione delle risorse strumentali e di progressiva riduzione delle spese di esercizio.
2. L'utilizzo degli automezzi, in particolare, deve assicurare:
 - l'utilizzo intensivo delle autovetture a fronte di esigenze di servizio programmate periodicamente ovvero, laddove non programmabili segnalate tempestivamente;
 - la razionalizzazione dell'uso delle autovetture per percorsi in tutto o in parte coincidenti.

Articolo 3

Destinazione degli autoveicoli

1. Ogni automezzo comunale è assegnato al servizio di destinazione che ne cura l'uso in via esclusiva.
2. Gli automezzi possono essere utilizzati esclusivamente per ragioni di mandato amministrativo e di servizio
3. L'uso degli automezzi deve essere informato a criteri di stretta necessità e di massima economia ed è rimesso alla diligenza dei conducenti e dei relativi Responsabili.

Articolo 4

Registro di bordo

1. Ogni autoveicolo, ad eccezione degli automezzi ad uso esclusivo, verrà dotato di un registro di bordo sul quale il conducente dovrà annotare:
 - data e ora di ritiro dell'automezzo e di riconsegna;
 - chilometri indicati dal contachilometri all'inizio della missione e al suo termine;
 - itinerario di massima;
 - ogni notizia sullo stato di funzionamento del motore.

Articolo 5

Copertura assicurativa - Tasse di proprietà – Stemma dell'Ente

1. Alla copertura assicurativa degli automezzi e dei conducenti nonché al pagamento delle tasse annuali di proprietà provvede l'Ufficio finanziario.
2. L'Ufficio economato provvederà alla fornitura dello stemma dell'Ente da apporre su tutti gli automezzi.

Articolo 6

Rifornimenti, riparazioni, manutenzione e verifiche periodiche

1. Ai rifornimenti di carburante provvederà, di volta in volta, l'utilizzatore dell'automezzo a mezzo e con le modalità previste dal Servizio economato.
2. Alle riparazioni, manutenzioni e verifiche periodiche provvede il Settore tecnico- manutentivo.
3. Al Settore urbanistica e territorio spettano le riparazioni, le manutenzioni e le verifiche periodiche degli automezzi assegnati ai servizi cimiteriali e al servizio di illuminazione pubblica.

Articolo 7

Automezzi in uso esclusivo

1. L'assegnazione degli automezzi in uso esclusivo di un determinato servizio deve essere improntato a criteri di economicità e di efficacia nonché di utilizzo intensivo del mezzo. In tale categoria sono inclusi le macchine operatrici, gli autocarri, il carro funebre, gli automezzi della Polizia Municipale e degli Amministratori.
2. Qualsiasi richiesta di ulteriore assegnazione degli automezzi in uso esclusivo deve essere debitamente motivata e deve riportare le ragioni della richiesta.

Articolo 8

Autovetture in uso a chiamata

1. L'utilizzo delle autovetture in uso a chiamata è disposto previa prenotazione del mezzo, con l'indicazione del motivo, del percorso previsto e della durata presunta della stessa.
2. Sono fatte salve emergenze o improvvise necessità debitamente motivate.
3. Per il personale dipendente è necessaria l'autorizzazione alla missione del Responsabile del settore interessato.
4. In caso di prenotazioni di utilizzo contestuale dello stesso mezzo, l'assegnazione viene effettuata avendo riguardo alla inderogabilità o urgenza della missione e, in subordine, all'ordine di arrivo delle prenotazioni.

Articolo 9

Uso del mezzo proprio

1. L'uso del mezzo proprio da parte dei dipendenti è autorizzato dal Responsabile del settore competente previa dichiarazione del dipendente con la quale l'Amministrazione viene sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e a cose.
2. L'autorizzazione all'uso del mezzo proprio costituisce titolo legittimante per liquidare le indennità previste dalle norme vigenti.

Articolo 10

Obblighi del conducente

1. Il conducente, che è personalmente responsabile dell'automezzo che conduce, oltre ad essere munito della patente di guida, è tenuto:
 - utilizzare l'automezzo esclusivamente per fini istituzionali, adoperando la massima cura e diligenza durante il tempo di assegnazione;
 - compilare il registro di bordo e segnalare tempestivamente, al termine della missione, qualsiasi guasto o disfunzione riscontrati;
 - trasportare cose e oggetti esclusivamente attinenti alla missione da espletare;
 - rispettare rigorosamente le norme del Codice della strada e dei regolamenti locali, rispondendo personalmente per le violazioni delle disposizioni contenute nelle citate norme;
 - presentare all'Ente un dettagliato rapporto scritto in caso di furto o danneggiamento dell'automezzo.

Articolo 11

Adempimenti in caso di sinistro

1. In caso di incidente stradale il conducente ha l'obbligo di:
 - compilare in modo dettagliato il foglio di constatazione amichevole di incidente nel caso in cui non vi siano feriti o contestazioni;
 - richiedere l'intervento della Forza Pubblica nel caso in cui vi siano feriti o contestazioni sulle modalità che hanno provocato l'incidente.
2. Al termine della missione il conducente informa il Responsabile del settore interessato e redige rapporto di quanto avvenuto, dei danni a persone o cose del Comune o di terzi, delle responsabilità presunte, con l'indicazione degli estremi delle coperture assicurative dei terzi comunque coinvolti.

Articolo 12

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione come prevista dal vigente Statuto comunale.